

parte in cui riguarda la Marine Harvest Norway AS, succeduta alla Fjord Seafood Norway AS, per i dazi antidumping applicati alle importazioni provenienti da quest'ultima fino al 18 settembre 2007, e la Alsaker Fjordbruk AS.

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Marine Harvest Norway, succeduta alla Fjord Seafood Norway, e dalla Alsaker Fjordbruk.
- 4) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 131 del 03.06.2006.

Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening e a./Consiglio

(Causa T-115/06) (¹)

(«*Dumping — Importazioni di salmone originario della Norvegia — Regola del dazio inferiore — Calcolo dei prezzi minimi all'importazione e dei dazi fissi*»)

(2012/C 133/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (Oslo, Norvegia); Norske Sjømatbedrifters Landsforening (Trondheim, Norvegia); Salmar Farming AS (Kverva, Norvegia); Hydroteck AS (Kristiansund, Norvegia); Hallvard Lerøy AS (Bergen, Norvegia); e Lerøy Midnor AS (Hestvika, Norvegia) (rappresentanti: avv.ti B. Servais e T. Paulsen)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti dall'avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Stancanelli e K. Talabér-Ritz, successivamente K. Talabér-Ritz, T. Scharf e H. van Vliet, agenti, assistiti da E. McGovern, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia (GU L 15, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il regolamento (CE) n. 85/2006 del Consiglio, del 17 gennaio 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia, è annullato nella

parte in cui riguarda la Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening, la Norske Sjømatbedrifters Landsforening, la Salmar Farming AS, la Hydroteck AS, la Hallvard Lerøy AS e la Lerøy Midnor AS.

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening, dalla Norske Sjømatbedrifters Landsforening, dalla Salmar Farming, dalla Hydroteck, dalla Hallvard Lerøy e dalla Lerøy Midnor.
- 4) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 143 del 17.06.2006.

Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Volkswagen/UAMI — Suzuki Motor (SWIFT GTi)

(Causa T-63/09) (¹)

[«*Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SWIFT GTi — Marchi internazionale e nazionale anteriori GTi — Impedimenti relativi alla registrazione — Somiglianza dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [diventato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Valutazione del rischio di confusione — Rigetto dell'opposizione*»]

(2012/C 133/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla e S. Risthaus, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Suzuki Motor Corp. (Shizuoka-ken, Giappone)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 9 dicembre 2008 (procedimento R 749/2007-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Volkswagen AG e la Suzuki Motor Corp.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Volkswagen AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 102 dell'1.5.2009.